



C/XII/1

---

**Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale**

3 marzo 2023

DIREZIONE GENERALE  
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE  
UFFICIO VII

Circolare n. 2

---

OGGETTO

**Maggiorazione per il trasporto degli effetti  
ex articolo 199 del DPR 18/1967**

**1. La normativa**

*Al personale in trasferimento da Roma ad una sede estera e viceversa, o da una sede estera ad un'altra spetta una maggiorazione per il trasporto dei mobili e delle masserizie, disciplinata dall'art. 199 DPR 18/1967.*

*La disposizione citata prevede che la misura di tale maggiorazione sia rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente unico di cui all'articolo 176, comma 2.*

*Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di detta indennità, a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrizzazione:*

- a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;*
- b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: 50 per cento;*
- c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: 75 per cento;*
- d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento.*

---

*Alle Direzioni Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero  
Alle Rappresentanze Diplomatiche ed agli Uffici Consolari di I categoria*

**Nota bene:** *la presente Circolare abroga e sostituisce le Circolari n. 9 del 2 marzo 1977 (C/XII/1) "Viaggi di trasferimento", n. 24 del 4 dicembre 1985 (C/XII/9) "Trasporto di effetti personali a spese dello Stato in occasione di trasferimento", n. 37 del 1° dicembre 1986 (C/XII/11) "Viaggi di trasferimento", n. 10 del 23 novembre 1995 (C/XII/12) "Viaggi di trasferimento", n. 7 del 2 ottobre 1996 (C/XII/13) "Viaggi di trasferimento", n. 8 del 3 giugno 2003 (C/XII/8) "Massimali assicurativi per il trasporto degli effetti del personale dell'Amministrazione degli Affari Esteri in occasione dei viaggi di trasferimento".*

*La maggiorazione per il trasporto effetti non può essere in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, a parità di situazione di famiglia, calcolata per il posto di capo di missione diplomatica della Sede di destinazione (o di partenza, in caso di rientro a Roma), con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza del tragitto percorso.*

*Si precisa che vengono considerate le distanze terrestri e marittime, sulla base del tragitto più breve per raggiungere la destinazione di servizio.*

## **2. I requisiti**

*Ai sensi dell'art. 199 citato, è necessario che il dipendente effettui un trasloco comprensivo di mobili e masserizie; a tal fine, il Capo Missione o il funzionario da questi delegato sono chiamati ad effettuare i dovuti accertamenti sull'effettiva ricezione o spedizione dei suddetti effetti al momento del rilascio delle relative attestazioni.*

*Il trasporto dei propri mobili e masserizie, in occasione di un trasferimento per l'estero, è finalizzato a ricreare un adeguato e decoroso ambiente domestico nell'abitazione scelta nella nuova sede di servizio, mentre, in caso di rientro in Italia, consente di ricondurre in Italia quanto trasportato in sede.*

*È utile infine ricordare che i complementi di arredo inerenti ad ambienti domestici come sala da pranzo, soggiorno, cucina e camere da letto sono da intendersi mobili a tutti gli effetti e concorrono al benessere del dipendente e del suo eventuale nucleo familiare in occasione del trasferimento in una nuova abitazione durante il servizio estero.*

## **3. Eccedenza bagaglio**

*A seguito della modifica normativa apportata dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha novellato l'articolo 193 DPR 18/1967, il dipendente che rinunci alla maggiorazione trasporto effetti di cui all'articolo 199, può usufruire, in alternativa, del beneficio dell'eccedenza bagaglio durante il viaggio aereo di trasferimento.*

*In particolare, il nuovo testo dell'art. 193 prevede il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari a carico, che viaggiano anche separatamente, nel limite massimo di quattro colli a persona in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. In caso di assegnazione breve, ai sensi dell'articolo 170, quinto comma del DPR 18/1967, il rimborso spetta per un massimo di due colli per dipendente.*

*Tale beneficio può essere richiesto dai dipendenti che non intendono effettuare il trasporto di cui all'art. 199 e risulta in particolare conveniente nelle Sedi in cui il dipendente trova sistemazione in alloggio demaniale o appartamento/residence già ammobiliato.*

*Le istruzioni operative per fruire di detto beneficio economico sono reperibili sulla MAEnet.*

## **4. Modalità di liquidazione**

*La maggiorazione trasporto effetti è corrisposta integralmente all'atto dell'assunzione in servizio presso la sede di destinazione o presso il Ministero in caso di rientro.*

*Entro sei mesi dal trasferimento verso la sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. In caso di richiamo all'amministrazione centrale, invece, il dipendente è tenuto a presentare, entro tre mesi dalla cessazione, l'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti rilasciata dalla sede di partenza.*

*In particolare, l'attestazione di avvenuto trasloco è richiesta, tramite apposita istanza, dal dipendente interessato alla sede competente, che la rilascerà sulla base degli atti in suo possesso, della documentazione esibita dal dipendente trasferito (es. contratto, fattura, bill of lading, ricevuta*

di pagamento, elenco dei beni, ecc.) oppure a seguito dei controlli effettuati in loco, qualora ritenuti opportuni.

*I Titolari delle sedi o i loro delegati sono pertanto invitati a rilasciare o denegare le attestazioni di avvenuta ricezione o spedizione, a seconda dell'esito degli accertamenti esperiti, motivando adeguatamente il provvedimento in caso di diniego e trasmettendone copia a questo Ufficio. Si fa altresì presente che l'attestazione deve sempre essere sottoscritta da un soggetto terzo rispetto all'interessato.*

*La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dall'art. 199, comma 3, comporta la perdita del diritto alla maggiorazione e la restituzione degli importi già percepiti.*

*Il finanziamento della predetta indennità è inviato alla sede estera di destinazione o di provenienza (nel caso di rientro), che provvederà ad accreditarlo all'interessato.*

*L'ufficio ministeriale competente potrà, in ogni caso, esperire controlli a campione sulla documentazione giustificativa depositata dal dipendente presso la Sede al momento della richiesta di rilascio dell'attestazione. A tal proposito, la Sede è tenuta alla conservazione di tale documentazione per un periodo di cinque anni.*

#### **5. Possibilità di trasporto in località diversa da quella di destinazione**

*In caso di trasferimento da una ad altra sede estera, il dipendente può richiedere, in alternativa, che il trasporto abbia luogo verso la propria residenza in Italia, qualora non intenda o non possa effettuare un trasloco nella sede di destinazione (ad esempio perché si usufruisce di un appartamento o residence ammobiliato, ovvero di un alloggio demaniale/compound).*

*In tale ipotesi, in caso di successivo rientro definitivo in Italia, non si avrà diritto alla maggiorazione per il trasporto degli effetti, mentre, in caso di successivo trasferimento presso altra sede estera, spetterà la maggiorazione per il nuovo movimento estero-estero, parametrata alla distanza chilometrica tra Roma e la nuova sede di servizio.*

*L'autorizzazione ad effettuare il trasporto in una località diversa da quella di destinazione viene concessa anche in caso di richiamo dall'estero e contestuale pensionamento, in quanto il personale può indicare una città di residenza diversa da Roma dove far trasportare i propri effetti. Questa eventualità presuppone una comparazione tra l'importo spettante per la tratta effettiva (sede estera di provenienza - sede di destinazione dei beni) e l'importo spettante per il rientro al Maeci (la tratta sede estera di provenienza – Roma). Il contributo sarà calcolato sulla distanza meno onerosa per l'Amministrazione.*

#### **6. Movimenti da o verso Sedi romane**

*Per i movimenti del personale che riguardano le Rappresentanze presenti a Roma (Santa Sede e ONU FAO-IFAD), l'art. 170 DPR 18/1967, comma 6, prevede che “le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178, 179, 181 e al titolo II della parte terza si interpretano nel senso che non si applicano al personale assegnato o in servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza demaniale”.*

*Alla luce della suesposta normativa, in caso di trasferimento dal Ministero ad una delle rappresentanze aventi sede a Roma, non spettano l'indennità di prima sistemazione e la maggiorazione trasporto, fatta eccezione per l'Ambasciatore presso la Santa Sede e l'Ambasciatore presso la FAO-IFAD, che effettuano un trasloco presso la residenza demaniale.*

*Al momento del rientro da una sede romana al Ministero, non spetteranno né l'indennità di richiamo né la maggiorazione per il trasporto, fatti salvi i titolari delle Sedi romane.*

*Per il personale in trasferimento dalle Sedi romane ad altra sede estera, sarà erogata sia l'indennità di prima sistemazione, che la maggiorazione per il trasporto parametrata ad un movimento Roma - sede estera; parimenti, in caso di trasferimento da una sede estera verso una sede romana, spetterà l'indennità di richiamo e la maggiorazione per il trasporto effetti parametrata per la tratta sede estera - Roma.*

#### **7. La maggiorazione per il trasporto effetti in caso di coabitazione all'estero**

*La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato alcuni articoli del DPR 18/1967, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con riferimento al caso di due o più dipendenti che condividano a qualsiasi titolo l'abitazione durante il servizio estero, con conseguenti effetti anche sulla maggiorazione trasporto. Si reputa utile, pertanto, ricordare che le norme attualmente vigenti prevedono che:*

- 1. l'indennità di prima sistemazione spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che condivide a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall'assunzione in servizio nella sede estera (art. 175, comma 4);*
- 2. l'indennità di rientro spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno precedente al rientro in Italia (art. 176, comma 3);*
- 3. se dipendenti condividono a qualsiasi titolo l'abitazione durante il servizio estero, e sempre che il divario fra le date di assunzione in servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, la maggiorazione per il trasporto spetta al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20 per cento (art. 199, comma 4).*

#### **8. Istruzioni operative**

*I moduli e le modalità di trasmissione delle richieste di maggiorazione trasporto effetti sono rinvenibili nelle sezioni della MAEnet:*

- Vademecum Estero (link <http://maenet/37116/Home/VademecumEstero>)*
- Home/Procedure/DGRI - Ufficio VII - Competenze economiche/Trattamento economico all'estero/Contributo trasporto effetti (link <https://farnesina.esteri.it/43329/Home/MaggiorazioneTrasportoEffetti>).*

Il Direttore Generale  
per le risorse e l'innovazione

VARRIALE